

Finanziamento – usurarietà del TEG – incompetenza temporale – Fattspecie (cod. civ., art. 1815).

L'accertamento del superamento del tasso soglia di un contratto bancario non può che riguardare la fase genetica del contratto. Se questo è stato stipulato prima dell'1.1.2009, la controversia non rientra nella competenza temporale dell'ABF. (MDC)

FATTO

Con ricorso del 30/05/2019 e successive repliche, parte ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta, a partire dal 1 gennaio 2009, l'usurarietà del tasso di interessi applicato al finanziamento sottoscritto il 18.01.2006, con conseguente rimborso degli oneri illegittimamente corrisposti e con stralcio di qualsiasi debito residuo; chiedeva inoltre un rimborso equitativo dei costi sostenuti per Euro 200,00 oltre alle spese di procedura. In particolare, il ricorrente sosteneva che, al momento della sottoscrizione del contratto, gli fosse stato addebitato un costo per polizze assicurative pari ad Euro 2.844,61 di cui chiedeva l'inclusione nel calcolo del TEG, richiamando giurisprudenza arbitrale. Rideterminato il TEG, includendo altresì altre voci di spesa (commissioni varie, oneri e spese), sosteneva il superamento del tasso soglia d'usura. Il ricorrente conveniva pertanto, l'intermediario A, società incorporante la prima cessionaria del credito, e l'intermediario B, successivo cessionario dello stesso credito.

L'intermediario A, nelle controdeduzioni, eccepiva in via preliminare la carenza della propria legittimazione passiva ed in via subordinata chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato e non corredato da idonea documentazione probatoria.

L'intermediario B, nelle proprie controdeduzioni e successive controrepliche, chiedeva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro adito e per mancata presentazione del preventivo reclamo, in via subordinata, il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva.

Pag. 2/3

DIRITTO

La questione concerne l'usurarietà o meno del TEG di un finanziamento sottoscritto il 18.01.2006, a seconda che si ritenga vadano inclusi o meno nello stesso TEG i costi di polizze assicurative associate al finanziamento.

Il Collegio, in via preliminare ed assorbente, ritiene fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario B e relativa all'incompetenza temporale dell'Arbitro.

Occorre, infatti, considerare come il contratto per cui è causa risulti essere stato stipulato in data 18/01/2006 e che il ricorrente, contestando che il TEG indicato nel contratto non corrisponderebbe a quello realmente applicato – poiché non inclusivo dei costi di commissioni, spese ed oneri vari – lamenta un vizio genetico del contratto, in quanto afferente al momento costitutivo del rapporto.

La competenza dell'Arbitro bancario e finanziario deve essere negata in relazione a controversie concernenti comportamenti o operazioni dell'intermediario risalenti ad epoca antecedente la data del 1/01/09 posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari Banca d'Italia 12/11/11 (come modificate con delibera Banca d'Italia 13/11/12) quale termine iniziale di sua competenza temporale e ciò "*a prescindere dal momento di verifica o percepibilità*" del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente (Collegio di Milano, decisione n. 24934/19; Collegio Milano, decisione n. 3921/2016).

Non colgono nel segno le tesi difensive del ricorrente sul punto, che afferma che la contestazione riguardi l'usura a partire dal I trimestre 2009 e che tale usura debba essere definita "perdurante" atteso che il TEG non è mai stato inferiore al tasso soglia per tutta la durata del prestito.

Questo Collegio ha avuto già occasione di affermare che la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del superamento del tasso soglia, rimanda ad un preteso vizio genetico (usura originaria) di clausole contenute in un contratto antecedente al 2009, così esulando dalla competenza temporale di questo Arbitro, fissata a partire dal 1° gennaio 2009 (Collegio di Milano, Decisione n. 12931/2019; Collegio di Milano, Decisione n. 16991 del 9/08/2018).

Ne discende che il vizio lamentato dal ricorrente, ossia l'usurarietà del TEG concretamente applicato, non può che attenersi alla fase genetica del contratto che, in quanto concluso prima dell'1.01.2009, anche se ha avuto esecuzione successiva a tale momento, sfugge alla competenza *ratione temporis* dell'ABF.

P.Q. M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.